

Codice A20100

D.D. 17 febbraio 2015, n. 53

L.R. 75/96 art. 16 D.D. n. 397/2012: Associazione Gemellaggio con Caluso e Brissac Quince' provvedimento di revoca del contributo - anno 2011. Accertamento di economia di gestione sullo specifico "Fondo" costituito presso Finpiemonte S.p.A. per euro 2.667,44.

La l. r. 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” prevede all’art. 16 la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale;

dato atto che, in applicazione alla suddetta norma, con D.G.R. n. 118 - 3020 del 28.11.2011 e D.G.R. n. 6 – 3086 del 12.12.2011 la Giunta Regionale ha approvato l’”Avviso per la presentazione di domanda di contributo per la promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi dell’ art. 16 della l.r. 75/96, per l’anno 2011”;

dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 397 del 13.07.2012 è stato approvato l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 75/96 per l’anno 2011 - pari all’importo riportato a fianco di ciascuno;

dato atto altresì che il Settore competente ha comunicato la concessione del contributo medesimo con nota prot. n. 20355/DB1815 del 07 agosto 2012 con la quale è stata contestualmente richiesta la documentazione necessaria per la liquidazione del medesimo;

preso atto che l’esito finale dell’istruttoria sulla rendicontazione presentata ai fini della liquidazione del contributo concesso all’Associazione Gemellaggio con Caluso e Brissac Quince ha evidenziato una spesa ammissibile non sufficiente ovvero un contributo inferiore a € 1.000.00, non concedibile ai sensi del punto 2.5.1. dell’”Avviso”;

con nota prot. n. 18459/DB1815 del 20.11.2014 si è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo di revoca, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07/03/1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 15 della l.r. n. 14 del 14/10/2014, dando facoltà al beneficiario di produrre memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

preso atto che alla scadenza del termine di cui sopra, il beneficiario in questione non ha fornito memorie o documenti, si ritiene pertanto di procedere alla revoca del contributo concesso;

l’importo di cui sopra costituisce un’economia di gestione sullo specifico “Fondo” istituito presso Finpiemonte s.p.a. per l’erogazione dei contributi in questione in attuazione della convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 534 del 04.10.2012 (repertoriata con n. 17010 del 26.10.2012);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione giustificativa”;

vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015;

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport” e la successiva determinazione n. 16 del 30.01.2014 ad oggetto “Determinazione n. 34 del 31.01.2011 e s.m.i. Modifica degli allegati A e B;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa,

determina

➤ di procedere alla revoca totale del contributo concesso all'Associazione Gemellaggio con Caluso e Brissac Quincé, ai sensi dell'art. 16, l.r. 75/96 per l'anno 2011, con D.D. n. 397 del 13.07.2012 e di accertare un'economia di gestione pari ad € 2.667,44.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 180 giorni dalla comunicazione.

Il Dirigente di Settore
Marzia Baracchino